

Verbale di intesa

Il giorno 20 settembre 2013, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto di tutte le Banche e Società del Gruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 21 del CCNL 19.1.2012, formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali, rappresentate dalle Segreterie Nazionali, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende sopra citate:

- DIRCREDITO
- FABI
- FIBA CISL
- UGL Credito
- UILCA
- SINFUB

Premesso che

1. Il Gruppo UBI nell'ambito delle disposizioni derivanti dalle procedure sindacali previste:

- a) ha attivato, a partire dal mese di dicembre 2012, un piano di esodo anticipato e incentivato per complessive almeno 736 risorse rispetto alle 920 domande complessivamente pervenute - per la realizzazione del quale sono stati adottati i criteri previsti all'art. 8, del D.M. n. 158/2000 e successive proroghe e modificazioni - determinandosi una quota residua di n. 184 domande non accoglibili relative a dipendenti della Banca Popolare di Bergamo (n. 85) e del Banco di Brescia (n. 99);
- b) ha confermato il ricorso - nell'ambito della gestione di situazioni di tensione occupazionale quale strumento utile per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi - alla riduzione/sospensione dell'orario di lavoro, con accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di categoria di cui all'articolo 5, 1° comma, lettera a), punto 2) del D.M. n. 158/2000, comunque nei limiti di cui al comma 4, articolo 9, D.M. 158/2000 e di cui alle deliberazioni tempo per tempo assunte dal Comitato Amministratore del Fondo stesso;
- c) ha fissato le misure massime, per ciascuna azienda, di attuazione della riduzione/sospensione dell'orario di lavoro sopra citata, ferma restando l'individuazione da parte aziendale dei singoli lavoratori interessati e della relativa misura, sulla base delle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda medesima.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente Verbale di intesa.
2. Le Parti - nel prendere innanzi tutto atto che non sussistono allo stato le condizioni di sostenibilità economica per procedere all'accoglimento delle domande di adesione al piano di esodo in sospeso di cui al punto a) delle premesse - condividono di mantenere comunque la validità e l'efficacia delle stesse ai fini di una loro nuova prossima valutazione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2014 quanto alla sussistenza di condizioni idonee all'accoglimento.
3. I dipendenti di cui sopra - al fine di confermare le condizioni applicate al personale già cessato per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà e comunicate con Circolare di Gruppo n. 741 del 3.12.2012 nel caso di eventuale futuro accoglimento della rispettiva domanda entro il 31.12.2014 - dovranno fare richiesta di sospensione del rapporto di lavoro, con contestuale accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di

SINFUB

FABI

DIRCREDITO

DIRCREDITO

FIBA/CISL

FIBA/CISL

categoria (articolo 5, 1° comma, lettera a, punto 2 del D.M. n. 158/2000), fermi sempre restando i limiti di cui al comma 4, articolo 9, D.M. 158/2000 e di cui alle deliberazioni tempo per tempo assunte dal Comitato Amministratore del Fondo stesso.

4. La richiesta di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo dovrà essere avanzata entro il termine del 4 ottobre 2013, con disponibilità del dipendente alla sospensione per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra il 1° novembre 2013 (1° ottobre 2013 per domande presentate entro il 25 settembre 2013) e il 30 settembre 2014.
5. L'Azienda interessata risconterà la predetta richiesta definendo la durata effettiva e la collocazione temporale del periodo di sospensione, in relazione alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive e comunque nel limite delle disponibilità finanziarie del Fondo, già richiamate al precedente articolo 3.
6. Il ripristino del rapporto di lavoro, al termine della sospensione oppure per un'interruzione anticipata della stessa (da concordare con l'Azienda), avverrà, per quanto possibile, nella stessa unità organizzativa in cui l'interessato si trovava al momento della sospensione, con mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte.
7. Le Parti si danno atto che rientrano nella disciplina del presente accordo anche i dipendenti per i quali i controlli presso l'Inps delle rispettive posizioni contributive e previdenziali ai fini della verifica del possibile accesso all'esodo si sono potuti perfezionare con esito positivo soltanto in data successiva al 12 febbraio 2013.
8. Le Parti si incontreranno entro il 30.6.2014, per una verifica sullo stato di attuazione del presente accordo. Fermo restando quanto sopra, in caso di sopravvenuti eventi che incidano sul regime prestazionale del Fondo, le Parti individueranno le opportune misure eventualmente da adottare.

Dichiarazione delle Aziende

Le Aziende dichiarano che, allo stato, le posizioni per le quali si verificano le condizioni di cui al precedente articolo 7 risultano essere n. 6 come di seguito distribuite: 1 BPA, 1 BPCI, 1 CARIME, 3 UBIS.

Letto, confermato e sottoscritto

Unione di Banche Italiane

DIRCREDITO

FABI

FIBA/CISL

UGL CREDITO

UILCA

SINFUB